

CITTA' DI AVOLA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22

del 31.08.2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 2017.-

L'anno duemiladiciasette il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 19,35 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale

01	Cannata Rossana	P	A	13	Caldarella Stefania	P	A
02	Dell'Albani Sebastiana	P	A	14	Amato Sebastiano	P	A
03	Rossitto Sebastiano	P	A	15	Cancemi Vincenzo	P	A
04	Iacono Paolo	P	A	16	Rossitto Gabriele	P	A
05	Tine' Andrea	P	A	17	Caruso Sebastiana	P	A
06	Caruso Giuseppe	P	A	18	Midulla Giammarco	P	A
07	Tanasi Paolo	P	A	19	Andolina Maria	P	A
08	Coletta Salvatore	P	A	20	Alia Fabrizio	P	A
09	Orlando Antonio	P	A	21	Rametta Giovanni	P	A
10	Guastella Salvatore	P	A	22	Amato Antonino	P	A
11	Inturri Sebastiano	P	A	23	Sano Gaetano	P	A
12	Tardonato Francesco	P	A	24	Iacono Fabio	P	A

Risultano presenti n° 23 ed assenti n° 1 **Consigliere Comunale**

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza l'Avv. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.-**

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa D'Erba Maria Grazia



COMUNE DI AVOLA

SERVIZIO 2 SETTORE 5

UFFICIO TRIBUTI - S.U.A.P – SVILUPPO ECONOMICO – SERVIZI INFORMATICI E FIERE E MERCATI

Tel. 834819-561657- mail sviluppo.economico@comune.avola.sr.it

(suap@pec.comune.avola.sr.it)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 11 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con legge n. 96 del 21/06/2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;
- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

Considerato che:

- fino alla data di approvazione della presente delibera risultano pendenti diversi ricorsi presso la Commissione tributaria provinciale e regionale
- non pendono ricorsi che abbiano ad oggetto esclusivamente gli interessi di mora o sanzioni non collegate al tributo.

Considerato inoltre che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori; Considerato inoltre che:


- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

PROPONE

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.



**APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO
LEGGE N. 50 DEL 2017**

**PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/90 RECEPITA
CON L.R. 48/91 e integrata con la L.R. n.30/2000**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Avola, li 16-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Avola, li 16-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142/90, recepita con L.R. 48/91, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Avola, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITÀ

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge, ed in esecuzione all'art.45 comma 4 dello Statuto comunale, si esprime parere favorevole

Avola, li 21/8/2017

Hee
IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]



COMUNE DI AVOLA

SERVIZIO 2 SETTORE 5

UFFICIO TRIBUTI - S.U.A.P – SVILUPPO ECONOMICO – SERVIZI INFORMATICI E FIERE E MERCATI

Tel. 834819-561657- mail sviluppo.economico@comune.avola.sr.it

(suap@pec.comune.avola.sr.it)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 – <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i>	2
Articolo 4 – <i>Importi dovuti</i>	2
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione</i>	3
Articolo 6 – <i>Diniego della definizione</i>	4
Articolo 7 – <i>Sospensioni termini processuali</i>	4
Articolo 8 – <i>Entrata in vigore</i>	4

Cy

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Avola, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TASI, la TARI, Imposta di Pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, la COSAP e la TOSAP

b) il Concessionario SERIT SICILIA SPA, per quanto attiene le ingiunzioni di pagamento;

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

- a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
- b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto ed eventuali interessi di mora per gli atti di riscossione a mezzo di ingiunzione di pagamento.

62

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016 e quelli dovuti per effetto della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26/01/2017, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti a Equitalia, ed entro il 31/12/2016, per quanto attiene la definizione delle ingiunzioni di pagamento.

4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione o dell'ingiunzione di pagamento, rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.

5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione o dell'ingiunzione di pagamento, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo o dell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

- a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- b) il restante 60% suddiviso in rate trimestrali di pari importo da versare entro il 31/12/2018;

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – *Diniego della definizione*

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – *Sospensioni termini processuali*

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



Al Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Fabio Iacono

E

Ai componenti della 1^a Commissione Consiliare

Handwritten notes:
R. Iacono - Pirella
leg. Cir. - Pirella

COMUNE DI AVOLA	
N.	23 AGO. 2017
N.	42671
Cat.	Classe

Oggetto: Emendamento sul regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie

Il sottoscritto Giovanni Rametta nella qualità di capogruppo della lista Forza Avola e presidente della 1^a Commissione consiliare, esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto " Approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n.50 del 2017", già pervenuta al proprio indirizzo a mail, con La presente propone di emendare il suddetto regolamento come segue: art. 5 comma 1, dopo " al precedente articolo 4" si aggiunge "o della prima rata se richiesta".

Avola 23/08/2017

Firma
Dott. Giovanni Rametta



Continuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del 2° punto posto all'o.d.g.: “ Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 2017 “.-

Su richiesta della opposizione illustra la proposta il Sindaco nella qualità di Assessore al Bilancio, indi intervengono i consiglieri:

Alia Fabrizio: Esordisce facendo un breve excursus sulla proposta già ampiamente illustrata dal Sindaco e riprende il discorso già dallo stesso evidenziato in sede riunione delle commissioni consiliari e cioè sulle modalità di rateizzazione dell’importo dovuto previsto all’articolo 5 del regolamento. Pur non condividendo l’interpretazione data, trattandosi tuttavia di un intervento in favore dei cittadini contribuenti, preannuncia il suo voto favorevole alla proposta nonché all’emendamento presentato dal consigliere Rametta Giovanni tramite il protocollo generale.

Amato Antonino: Per dichiarazione di voto preannuncia il suo voto favorevole trattandosi di un provvedimento targato Renzi in favore dei cittadini. Chiarisce, inoltre, di non voler fare ulteriori polemiche per avere il Presidente convocato il Consiglio ancora prima di avere acquisito i pareri necessari.

A questo punto, il Presidente dà lettura dell’emendamento presentato dal consigliere Rametta e precisa che sulla proposta per un refuso viene indicata la “ Serit”, anzichè “ Riscossione Sicilia” e tale deve intendersi.

Messo ai voti l’emendamento per alzata e seduta, lo stesso viene approvato alla unanimità dei n. 23 consiglieri presenti e votanti.

Successivamente mette ai voti la proposta comprensiva dell’emendamento come sopra approvato e sempre mediante votazione palese per alzata e seduta, viene approvato alla unanimità dei n. 23 consiglieri presenti e votanti.

Infine su richiesta del consigliere Alia Fabrizio il presidente mette ai voti la Immediata esecutività dell’atto che viene approvata alla unanimità dei n° 23 consiglieri presenti e votanti.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta predisposta dall’Ufficio;-

Visto l’emendamento presentato

Visti i pareri espressi;-

Atteso l’esito delle votazioni come sopra meglio riportate;-


DELIBERA

Di approvare alla unanimità dei n° 23 consiglieri l’emendamento presentato;-


Di approvare, il Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 2017, comprensivo dell’emendamento.-

Di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente esecutivo.-

Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Fabio Jacomo



Il Segretario generale
Dott.ssa D’Erba Maria Grazia



Disposizione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE, che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione;-
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva;-

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario **CERTIFICA**, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
